



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Ai Sigg. Presidenti Consigli dell'Ordine Avvocati del distretto
LORO SEDI

E p.c. Ai Sigg. Responsabili cancellerie civili, lavoro e Recupero Crediti
SEDE

Oggetto: comunicazione di avvenuto pagamento del contributo unificato oltre i termini previsti ordinariamente (momento della costituzione).

Come noto, anche a seguito delle recenti disposizioni fornite dal Ministero della Giustizia circa le modalità di pagamento del Contributo unificato, lo stesso deve essere corrisposto ed il suo pagamento deve essere comunicato alla cancelleria presso la quale l'atto costitutivo viene depositato.

Qualora ciò non avvenga questo ufficio provvede alla notifica della comunicazione di mancato pagamento del contributo unificato, direttamente all'avvocato presso cui la parte ha eletto domicilio.

Nell'invito sono indicati il termine (7 giorni) e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Qualora l'invito a pagare il contributo resti inascoltato, si procederà con la riscossione coattiva e in questo caso la cancelleria trasmetterà gli atti al proprio URC entro i successivi 10 giorni.

Per quanto premesso, qualora il pagamento avvenga oltre i termini dei 27 giorni indicati (7+10+10), le comunicazioni andranno fatte non alla cancelleria civile o lavoro, ma direttamente all'Ufficio Recupero Crediti di questa Corte di Appello all'indirizzo recuperocreditipenali.ca.firenze@giustizia.it.

Ugualmente si dovrà procedere nel caso in cui il pagamento, pure effettuato nei termini previsti, non sia stato tempestivamente comunicato alle cancellerie.

Se un debitore fa pervenire un pagamento che prescinde dall'avviso di Equitalia giustizia, per l'Ufficio Recupero crediti cambia poco che la nota sia già stata mandata alla Società o meno.

Diversamente nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato a seguito dell'avviso inviato da Equitalia giustizia, quindi già nella fase della riscossione

segue pag. 2

forzata; in tal caso, il pagamento deve avvenire necessariamente mediante il mod. F23 già compilato che la Società invia insieme all'avviso (detto mod. C), e non deve essere trasmesso a nessuno, perché il sistema lo acquisisce direttamente, e comunque si tratta di una fase di competenza di Equitalia giustizia.

Al fine di agevolare la trasmissione degli atti e di evitare l'avvio di procedure di riscossione, si prega di dare la massima diffusione alla presente nota.

Distinti saluti.

Firenze 14/3/2022

Il Presidente della Corte
Alessandro Nencini

